



DOPO DI NOI

Casale Giuliano
Private Banker

Roma 16/02/2017



Il mio progetto



- Divulgare informazione;
- Stimolare cultura finanziaria;
- Favorire comportamenti consapevoli.

Presentazione



Oggi vi do **due buone notizie**:

la prima consiste nel fatto che è uno di quei rari giorni in cui non vi si chiedono soldi da investire, firme o contributi ma vi si propone di ricevere qualcosa cioè informazioni.

La seconda buona notizia è che solitamente siamo abituati a rimarcare le criticità del nostro paese e le soluzioni per rimediare alle stesse, oggi invece vi parlerò di qualcosa che il nostro paese ha pensato e fatto per agevolare quelle persone che hanno, diciamo così, degli svantaggi di partenza, con il fine di **renderli autonomi** ed **includerli** sempre di più nella vita sociale, con i loro **gusti**, la loro **vita sessuale**, e perché no, con il loro **patrimonio**.

Quando si tratta di soggetti deboli, lo stato è molto sensibile ed attento agli strumenti di tutela e segregazione di patrimoni destinati a tale scopo.

Proprio per questo mette a disposizione dei familiari o semplicemente disponenti, delle agevolazioni fiscali ed economiche.

A tal fine è stata approvata la legge 112 del 22/06/2016 chiamata “Dopo di noi”.

Video : durante noi



Finalità



- a) Il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone disabili;
- b) La protezione del disabile (non da invecchiamento) privo del sostegno di familiari, o la progressiva presa in carico del disabile, già quando i familiari sono in vita, per evitare un'eventuale istituzionalizzazione al momento della perdita degli stessi;
- c) Agevolare donazioni, costituzioni di Trust, polizze ecc.

Prestazioni



Le regioni autonome di Trento e Bolzano già assicurano delle risorse per tali scopi.

Nell'ambito della determinazione dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)** da garantire alle persone con disabilità gravi, lo Stato ha inteso estendere a tutto il territorio nazionale delle prestazioni a tutela e garanzia dei soggetti deboli, mettendo a disposizione un **fondo dedicato**, che si aggiunge alle altre prestazioni esistenti (es. legge 104).

Fondo



La dotazione di questo fondo speciale è di:

- 90.000.000 € per il 2016;
- 38.300.000 € per il 2017;
- 56.100.000 € annui dal 2018 in poi.

I fondi sono a disposizione delle Regioni, che si occuperanno della programmazione, delle modalità e dei criteri per l'erogazione degli stessi.

Finalità



- 1) evitare l'istituzionalizzazione dei disabili, favorendone l'assistenza in abitazioni o strutture che ripropongano le stesse condizioni abitative;
- 2) realizzare soluzioni abitative extrafamiliari nel rispetto della volontà dei disabili;
- 3) realizzare soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing che condividano oneri, utenze, locazioni, attrezzature, fino al mutuo aiuto tra disabili;
- 4) sviluppare l'accrescimento delle consapevolezza, l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze con il fine di aumentare il più possibile il livello di autonomia dei disabili.

Detraibilità



Le spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità, sono detraibili per importi superiori alle attuali soglie, elevandole da € 530 a € 750.

Trust



Nasce nei paesi anglosassoni al tempo dei crociati e viene poi recepito in Europa, Italia compresa, con la convenzione dell'Aja.
Prima di recarsi in battaglia in Terra Santa, i crociati affidavano i propri beni ad una persona di fiducia per amministrarli in loro assenza.

Trust



Il **trust** prevede che un soggetto, denominato **disponente**, trasferisca beni di sua proprietà ad un affidatario, denominato **trustee**, affinché quest'ultimo li amministri e li gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell'interesse di uno o più **beneficiari** o per il raggiungimento di uno **scopo**.



È, inoltre, possibile prevedere all'interno dell'atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il cosiddetto **guardiano**, al quale viene affidato il ruolo di supervisore dell'operato del trustee. I principali vantaggi del trust sono :



la segregazione patrimoniale



l'unitarietà e la continuità di gestione di un patrimonio



l'ultrattività



la garanzia di riservatezza

Trust



	Trust	Fondo patrimoniale	Polizza assicurativa	Atto di destinazione
Soggetti costituenti 	Qualsiasi soggetto	Esclusivamente persone legate da vincolo patrimoniale Matrimoniale	Qualsiasi soggetto	Qualsiasi soggetto
Beni 	Qualsiasi bene	Esclusivamente beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati	Prevalentemente somme di denaro	Esclusivamente beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri
Durata 	Potenzialmente illimitata	Quanto dura il matrimonio, con l'eccezione della sua ultrattività in presenza di figli minori o disabili	Morte dell'assicurato o scadenza del contratto	Non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria
Finalità	Le più svariate purché lecite	Soddisfacimento dei bisogni della famiglia	Soddisfacimento di esigenze di pianificazione, protezione, risparmio, investimento, previdenza	Realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili ai soggetti individuati dalla legge
Forma 	Scritta per l'istituzione e per il conferimento di liquidità/strumenti finanziari; atto pubblico per il trasferimento di immobili e partecipazioni societarie	Atto pubblico o disposizione testamentaria	Nessuna forma obbligatoria; è richiesta la forma scritta solo a fini probatori	Atto pubblico
Proprietà dei beni	Il trustee	I coniugi in pari quota	L'assicuratore	Il soggetto che appone il vincolo di assicurazione

Trust



	Trust	Fondo patrimoniale	Polizza assicurativa	Atto di destinazione
<p>Amministrazione</p> 	Il Trustee	I coniugi, secondo le regole della comunione legale	L'assicuratore	Il soggetto che appone il vincolo di destinazione
<p>Protezione da aggressione sui beni</p> 	La protezione dei beni è totale	I beni del fondo patrimoniale ed i frutti possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia	Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario della polizza sono impignorabili e insequestrabili	I beni vincolati tramite l'atto di destinazione ed i loro frutti possono essere aggrediti solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione

Specifiche del Trust “Dopo di noi”



1. I beni sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni;



2. le esenzioni sono ammesse solo se il fine esclusivo è l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza dei beneficiari disabili;



3. le esenzioni sono altresì ammesse se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:



- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) siano chiari ed univoci i soggetti coinvolti e le attività a tutela dei disabili per la riduzione del rischio di istituzionalizzazione;
- c) individuino gli obblighi e le modalità di rendicontazione degli attori per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) si indichino quali esclusivi beneficiari le persone disabili da tutelare;
- e) i beni inseriti siano destinati esclusivamente alle finalità assistenziali;
- f) si possa sempre individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni derivanti dall'atto;
- g) sia individuato il termine del Trust corrispondente al decesso dei beneficiari disabili;
- h) sia stabilita la destinazione del patrimonio residuo;

Specifiche del Trust “Dopo di noi”



4. in caso di premorienza del beneficiario rispetto al disponente, le imposte sono esenti sui trasferimenti a favore dei suddetti soggetti;
5. al di fuori del punto 4 i trasferimenti sono soggetti a tassazione ordinaria;
6. i trasferimenti di beni in Trust sono esenti da imposte di registro e ipotecarie, si applica la misura fissa;
7. tutti gli atti necessari alla gestione del trust sono esentati da bollo;
8. in caso di conferimenti di immobili, i comuni possono applicare delle deroghe alle imposte municipali;
9. alle donazioni ed erogazioni liberali, si applicano delle agevolazioni fiscali.

NO
TRIBUTI

La Polizza



La **polizza assicurativa** è un contratto con cui una parte (compagnia di assicuraz.), verso pagamento di una somma detta premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.



I soggetti del contratto sono : il **contraente**, **l'assicuratore**, **l'assicurato** ed il **beneficiario**.

La polizza vita può avere **finalità di protezione, risparmio, investimento, previdenza**. È attualmente uno strumento molto utilizzato prevalentemente per due ragioni: le **somme** dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario sono **impignorabili ed inesquestrabili** e su di esse il beneficiario *non paga alcuna imposta al momento dell'attribuzione*.

Il Sogno



Il sogno più grande è quello di creare contatti solidi, professionali e fiduciosi tra persone che hanno voglia di fare, per individuare o realizzare strutture dedicate all'accoglienza, allo sviluppo ed alla abilitazione di soggetti deboli .



**Non dire mai che i sogni sono inutili
perché inutile è la vita di chi non sa
sognare.
Jim Morrison**

